

STATUTO

PATTI SOCIALI della società "JESISERVIZI S.R.L."

**TITOLO I**

**Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale**

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione di "JESISERVIZI S.R.L.", secondo le previsioni del preambolo ai presenti patti sociali, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dei patti sociali medesimi e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dagli stessi patti sociali dovesse emergere.

2. La società è costituita con un unico socio, ai sensi dell'articolo 2463 del Codice Civile, e potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e dei presenti patti sociali.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Jesi.

Articolo 3

1. La durata della Società viene stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

**Titolo II**

**Oggetto sociale**

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto l'attività di organizzazione, gestione ed esecuzione dei servizi di interesse generale e le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dei soci pubblici, in seguito indicati, destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale.

2. In particolare la Società ha per oggetto lo svolgimento dei compiti di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni normative di settore di fonte comunitaria, statale e regionale.

3. La Società potrà inoltre essere affidataria - nel rispetto delle disposizioni normative di fonte comunitaria, statale e regionale - dei seguenti ulteriori servizi: la gestione del servizio di refezione scolastica; la gestione del servizio delle farmacie comunali; la gestione delle soste a pagamento nelle aree di parcheggio a raso o in strutture immobiliari da adibire a parcheggi ed autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione e di tutte le attività connesse alla gestione delle soste, compresa la realizzazione e gestione di sistemi integrati anche informatizzati; la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali e la gestione dei servizi

cimiteriali; la gestione del servizio di trasporto scolastico e del trasporto disabili; la progettazione, realizzazione e la gestione della pubblica illuminazione, comprese tutte le attività connesse e collegate quali le reti wi-fi, gli apparati di videosorveglianza e di smart-city; la gestione e manutenzione degli impianti sportivi; l'allestimento di strutture mobili in occasione di eventi, manifestazioni, mercatini, fiere, mostre, esposizioni organizzate e/o patrocinate dai soci pubblici; l'installazione, gestione e manutenzione di impianti di sollevamento persone, ascensori, scale mobili e similari; la gestione e manutenzione degli impianti semaforici; la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di aree verdi e dell'arredo urbano, comprese tutte le attività connesse e collegate; la gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

4. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

5. La società inoltre potrà realizzare e gestire le medesime attività di cui sopra, direttamente, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma potendo altresì effettuare le suddette attività a seguito di richiesta di terzi sia pubblici che privati ed anche soci.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

7. La società potrà in raggruppamento temporaneo con imprese pubbliche o private o mediante altre forme di partenariato con le stesse assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi limitatamente all'oggetto sociale, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.

8. La società potrà rilasciare e/o ottenere fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.

9. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.

10. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento)

del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

### **Titolo III**

#### **Capitale sociale**

##### Articolo 5

1. Il capitale sociale è di euro 434.000,00 (quattrocentotrentaquattromila e zero centesimi), diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

##### Articolo 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, ove esistenti, ed in proporzione alle quote da ciascuno possedute.
2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.
3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.
4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

##### Articolo 7

1. Il capitale sociale - in sede di costituzione - risulta interamente versato dal Comune di Jesi quale socio unico.
2. All'ingresso di eventuali nuovi soci - aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci - i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

##### Articolo 8

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla

restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel Registro delle Imprese competente per territorio e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

#### **Titolo IV**

#### **Assemblea**

##### **Articolo 9**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dei presenti patti sociali, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e revoca degli amministratori secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Jesi, il quale si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengano dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini dei presenti patti sociali, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Jesi - verrà disposta apposita modifica dei presenti patti sociali per la disciplina delle modalità di nomina degli amministratori da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;
- c. la determinazione della struttura dell'organo amministrativo;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori;
- e. la determinazione della struttura dell'organo di controllo e la nomina dell'organo di controllo stesso e del suo Presidente ove l'organo di controllo sia collegiale qualora obbligatorio per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge ovvero qualora si ritenesse necessario introdurre la figura dell'organo di controllo come nel caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Jesi;
- f. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g. la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli

cui spetta la rappresentanza della società, la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

h. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;

i. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2 bis. L'assemblea non può istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. L'assemblea non può corrispondere agli organi societari gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.

4. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

5. L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla legge, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio od anche entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

#### Articolo 10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti presso il Registro delle Imprese competente per territorio da almeno cinque giorni.

2. I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

3. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

#### Articolo 11

1. L'assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio od al numero di fax od all'indirizzo e-mail risultante presso il Registro delle Imprese competente per territorio.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato.

4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

#### Articolo 12

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale.

#### Articolo 13

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese; per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

### **Titolo V**

#### **Amministrazione**

#### Articolo 14

1. L'organo amministrativo della società - in sede di costituzione della medesima - viene individuato in un Amministratore Unico.
2. Se l'ordinamento lo consente, è facoltà dell'assemblea - in sede di nomina dell'organo amministrativo e fatto salvo quanto disposto al comma precedente - nominare, in luogo dell'amministratore unico, un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri anche non soci, rispettando il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, anche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12/7/2011 n.120.
3. Le disposizioni che seguono dall'articolo 15 (quindici) all'articolo 17 (diciassette) si applicano nell'esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'organo amministrativo della società in un Consiglio di Amministrazione così come previsto dal comma che precede.
4. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere non soci.

#### Articolo 15

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; la durata della loro carica è stabilita dal consiglio che li elegge.
2. Il Presidente od il Vice Presidente presiede le riunioni del consiglio.
3. Nel caso di assenza od inabilità del presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'amministratore più anziano.
- 3 bis. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile il Consiglio può delegare ad uno dei propri componenti tutti o parte dei propri poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, salve comunque le limitazioni di cui allo stesso articolo 2381 del Codice Civile.

5. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

#### Articolo 16

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dall'organo di controllo, se nominato.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax od e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e dell'organo di controllo, se nominato.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.

4. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato.

#### Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### Articolo 18

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune di Jesi.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca - ai sensi dell'articolo 9 dei patti sociali - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

5. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Jesi verrà disposta apposita modifica dei patti sociali per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di

indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

#### Articolo 19

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito della delega.

#### Articolo 20

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

### Titolo VI

Organo di controllo e revisione legale dei conti; altre forme di controllo

#### Articolo 21

1. Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;
- l'organo di controllo possa esercitare anche la revisione legale dei conti salvo che, per inderogabili disposizioni di legge ovvero per una diversa decisione dei soci, tale revisione sia affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti in apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

4. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.



5. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

6. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

## **Titolo VII**

### **Bilancio e utili**

#### **Articolo 22**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio od entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

#### **Articolo 23**

Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

#### **Articolo 24**

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 25**

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, determinando i loro poteri ed i criteri di

svolgimento della liquidazione.

Articolo 25 bis

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni dei soci, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un Arbitro Unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaura e si svolge secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale e l'Arbitro Unico decide in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5; la decisione è espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile.

Articolo 26

Per quanto non previsto dai presenti patti sociali, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

Jesi, 22 giugno 2020

F.to: Salvatore Pisconti

Barbara Federici (s.s.).